

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE STUDENTI MUSULMANI -POLITECNICO DI TORINO"

Art 1. Definizione

- a. È costituita l'associazione studentesca "Associazione Studenti Musulmani Politecnico di Torino" con l'acronimo "ASM-Polito", di seguito denominata anche Associazione, che opera con l'obiettivo di creare opportunità di crescita formativa, di erogare servizi, di perseguire il miglioramento della vita universitaria nella sua totalità.
- b. La sede dell'Associazione è sita nel domicilio del Presidente pro-tempore.
- c. L'associazione non aderisce a nessun partito politico.
- d. L'associazione non ha scopi di lucro.

Art 2. Scopo e attività dell'associazione

2.1 L'associazione mediante l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nei seguenti settori:

- a) tutela dei diritti degli studenti;
- b) istruzione e formazione;
- c) networking;
- d) attività ricreative con finalità culturali e sociali a beneficio degli studenti del Politecnico di Torino.

2.2 In particolare l'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- a) organizzare e gestire eventi formativi, culturali e ricreativi;
- b) promuovere le relazioni e gli scambi interculturali;
- c) organizzare manifestazioni, incontri, conferenze, seminari mirati alla informazione e sensibilizzazione alle attività dell'Associazione;
- d) ricercare finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione delle attività associative o di specifici progetti;
- e) fornire servizi di supporto alla carriera formativa degli studenti e promuovere un'educazione eccellente all'interno di un contesto sociale globale;
- f) promuovere in generale una cultura improntata all'esperienza diretta, alla libera circolazione delle informazioni, alla promozione del merito e al rifiuto di restrizioni di razza, colore, sesso, religione, estrazione sociale.
- g) ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

2.3 L'Associazione può perseguire le proprie finalità anche mediante la partecipazione ad altre associazioni o enti, a condizione che:

- a) le finalità di tali associazioni corrispondano a quelle dell'Associazione;
- b) non venga in alcun modo compromessa l'unitarietà dell'azione dell'Associazione;
- c) gli statuti degli enti e delle associazioni promosse abbiano ottenuto il parere di conformità allo Statuto dal Consiglio dei Garanti.

Art 3. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art 4. Domanda di ammissione

È costituito il Registro Unico dei Membri (RUM) composto delle seguenti sezioni:

- Soci Ordinari
- Soci con Diritto di Voto
- Soci Onorari

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci Ordinari, gli studenti iscritti ai Corsi di

Studio di I o II livello o di dottorato del Politecnico di Torino che ne facciano richiesta al Consiglio dei Garanti, previa dichiarazione di Nome, Cognome, Matricola e Codice Persona autentici.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci con Diritto di Voto, i Soci Ordinari che, dopo aver trascorso un periodo minimo di 5 mesi come Soci Ordinari, ne facciano richiesta al Consiglio dei Garanti.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Onorari i Soci che decadono in quanto non più studenti del Politecnico di Torino, se si sono distinti per il loro contributo alla vita ed alle attività dell'Associazione. La nomina di Socio Onorario è conferita dall'assemblea tramite votazione.

Ogni Socio deve versare la quota associativa. Essa è annuale con riferimento all'anno accademico in corso al momento del versamento della stessa. Non è trasferibile né rivalutabile e non è restituibile in caso di recesso o perdita della qualità di associato. Deve essere versata al momento della richiesta di adesione all'associazione e rinnovata secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 5 - Diritti dei soci

Tutti i Soci hanno diritto di espressione nell'Assemblea dei Soci. Tutti e soli i Soci con Diritto di Voto possono votare per:

- L'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- La nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha il diritto di riottenere eventuali beni lasciati in precedenza ad uso dell'Associazione.

Art. 6 - Doveri dei soci

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le norme etiche di cui l'Associazione si fa promotrice, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. I soci partecipano attivamente all'attività dell'associazione prendendovi parte e usufruendo dei benefici e servizi dell'associazione stessa. In caso di comportamento difforme, che arrechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione o che sia lesivo della dignità personale, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

- Richiamo;
- Esclusione dall'Associazione. Nel caso in cui un socio crei danni ai beni dell'associazione sarà tenuto al risarcimento.

Art. 7 - Decadenza ed esclusione dei soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- Dimissione volontaria;
- Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.
- Perdita dei requisiti

Il Socio escluso non può essere riammesso nell'Associazione senza l'approvazione del Consiglio dei Garanti.

Art. 8 - Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere comunicato entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.



Art. 9 - Organi

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio dei Garanti

Art. 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti e soli i soci. Essa è convocata, con delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno in via ordinaria, e quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo. La convocazione va fatta almeno 8 giorni prima della data dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve obbligatoriamente contenere il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. È ammessa anche la partecipazione in telepresenza. Per le delibere assembleari deve essere redatto il relativo verbale.

Art. 11 - Compiti dell'assemblea

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per:

- Deliberare la programmazione dell'attività futura;
- Deliberare in merito alle eventuali modifiche dello Statuto;
- Eleggere il Consiglio Direttivo;
- Deliberare in merito al rapporto con altre associazioni e organi istituzionali;
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 12 - Validità assembleare

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo (in presenza fisica) e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei Soci con Diritto di Voto presenti. Ogni socio con Diritto di Voto può, nel periodo compreso tra la convocazione dell'Assemblea e l'Assemblea stessa, delegare a una sola persona l'espressione del suo voto e comunicare tale decisione. I soci in telepresenza hanno gli stessi diritti dei soci fisicamente presenti. I soci in telepresenza liberano il Consiglio Direttivo e l'Assemblea da ogni responsabilità relativa all'impossibilità di votare, partecipare o ricevere la parola in assemblea per problemi tecnici. Il Consiglio Direttivo può eventualmente decidere la ridiscussione di una delibera a seguito di un significativo numero di pareri contrastanti adeguatamente motivati.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre membri:

- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario con funzioni di Tesoriere.

Nel caso venga ritenuta necessaria da parte del consiglio direttivo uscente una ulteriore divisione delle mansioni oltre a quella sopra descritta, è possibile aumentare i membri del Consiglio Direttivo fino al numero massimo di 11, con approvazione dell'assemblea. I membri del Consiglio Direttivo devono essere studenti regolarmente iscritti al Politecnico di Torino. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 1 (un) anno ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le proposte in votazione verranno adottate a maggioranza (50% Più 1).

Art. 14 - Dimissioni

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea deve essere convocata dai soci che ne facciano richiesta, nella giornata scelta dalla maggioranza dei soci, entro un tempo massimo di 1 (un) mese dallo scioglimento del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Eleggere tutte le cariche sociali tranne il Consiglio dei Garanti
- Fissare le date delle Assemblee dei soci da indire almeno una volta all'anno;
- Dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- Elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- Farsi carico delle procedure di richiamo ed esclusione dei soci.

Art. 17 - Il Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Il primo presidente dell'Associazione è eletto dai soli soci fondatori, mentre i successivi presidenti verranno eletti dal Consiglio Direttivo.

Il presidente non può esercitare più di due volte tale carica.

Art. 18 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario

Il Segretario:

- Redige i verbali delle riunioni o ne incarica un socio tramite delega diretta;
- Aggiorna e custodisce il registro Unico dei Membri (RUM);
- Si occupa delle ulteriori formalità previste per legge.

Come Tesoriere:

- Cura l'amministrazione dell'Associazione;
- Si incarica della tenuta di eventuali libri contabili;
- Riscuote ed effettua pagamenti previo mandato del Consiglio Direttivo;
- Verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni contabili intraprese dall'Associazione.



Art. 20 - Consiglio dei Garanti

20.1 Il Consiglio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:

- A. interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- B. emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti.
- C. Accertarsi che il presidente abbia i seguenti requisiti: buona condotta, conoscenza basilare della religione islamica, consapevolezza della cultura italiana e dell'essere musulmano in Italia

Delle proprie riunioni i garanti redigono apposito verbale.

Il Consiglio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I Componenti del consiglio sono nominati dall'Assemblea tra i membri che hanno fatto parte di almeno un direttivo precedente

I componenti del Consiglio durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne faccia richiesta al Presidente anche un solo membro.

Qualora sia necessario il consiglio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale all'interno dell'Associazione.

Art. 21 – Patrimonio

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Beni e finanziamenti ottenuti da terzi;
- Donazioni;
- Autofinanziamenti.

L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 22 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato in prima istanza dall'Assemblea dei Soci con l'approvazione di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto presenti all'assemblea. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, restituirà tutti i beni ricevuti dal Politecnico di Torino e delibererà in merito alla destinazione del rimanente eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Art. 23 - Norme Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.